



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2025

PREMESSA

L'articolo 40 del D. Lgs. 165/2001 prevede, al comma 3-sexies, che a corredo di ogni contratto integrativo decentrato le Pubbliche Amministrazioni, tra cui le Camere di Commercio, redigano una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa da certificare ad opera degli Organi di Controllo il cui contenuto standard, al quale la CCIAA di Sassari si adegua, è stato stabilito con Circolare del M.E.F. n. 25 del 19 luglio 2012.

Le attuali modalità di costituzione del fondo 2025 sono dettate prevalentemente dall'art. 79 del CCNL 2019-2021 che continua a ripartire lo stanziamento delle risorse previste tra risorse stabili e risorse variabili. Con l'adozione di detto CCNL viene, inoltre, confermata la precedente modalità costitutiva del fondo che nella sua parte stabile prevede la distinzione delle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite - che dal 2018 risultano a diretto carico del bilancio - e, che l'ammontare di dette risorse rientra comunque nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.L. n. 75/2017.

Il Fondo per la produttività dei dipendenti dell'anno 2025 è stato costituito con deliberazione di Giunta n. 34 del 05/05/2025 per la somma di € 507.495,33 di cui € 331.294,37 destinate al finanziamento complessivo del trattamento economico accessorio e € 155.000,00 destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa.

Le risorse stabili e variabili in esso contenute sono state quantificate e ripartite in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali, rispettano i vincoli e subiscono le riduzioni prescritte; il tutto meglio illustrato nei prospetti modulari successivi, secondo gli schemi standard stabiliti nella suddetta Circolare n. 25/2012.

MODULO I - Costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa

Sezione A RISORSE FISSE AVENTI CARATTERISTICHE DI CERTEZZA E STABILITÀ

Le risorse fisse – che ammontano complessivamente a **€ 175.890,40** -sono determinate come di seguito descritto:

Risorse storiche consolidate

- Art. 79, comma 1 CCNL 16/11/2022

La parte stabile del "Fondo risorse decentrate", è costituita annualmente dalle risorse di cui al precedente art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) CCNL 21 maggio 2018, come certificate dal Collegio dei Revisori. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. La parte stabile riguardante le risorse storiche consolidate del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 ammonta complessivamente a € 307.367,55 (comprensivi di rateo ria e/o assegni ad personam del personale cessato che nel 2025 è confluito su risorse storiche consolidate) dal quale vengono detratti € 155.000,00 destinati nell'anno 2025 alla retribuzione di posizione e di risultato in favore dei titolari di Posizione Organizzativa poiché tali risorse, a decorrere dall'anno 2018, sono poste a carico diretto del bilancio camerale.

L'importo così definito viene valutato per differenza in

€ 152.367,55

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di applicazione dei CCNL.

Altri incrementi fissi determinati in sede di applicazione dei CCNL riguardano:

Art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 16/11/2022 -conferma risorse consolidate di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21/05/2018, importo, su base annua, pari a € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015, valutato per l'anno 2019 e confermato anche per l'anno 2025 in **€ 3.494,40;**

-Art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 16/11/2022 -conferma risorse consolidate di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/05/2018, importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizioni economiche iniziali e successive posizioni economiche di appartenenza (in considerazione delle diverse decorrenze e dei relativi incrementi contrattuali tale importo viene valutato per l'anno 2018 in € 4.198,00 rivalutato per l'anno 2019 e confermato anche per l'anno 2025 in **€ 4.776,20;**

-Art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 16/11/2022 -conferma finanziamento risorse di cui all'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018, importo corrispondente alle frazioni di retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente (l'importo comprende la 13ma mensilità e confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo, alla cessazione dal servizio, in misura intera e in ragione d'anno) valutato per l'anno 2025 in **€ 0,00;**

-Art. 79, comma 1 lett. b) CCNL 16/11/2022 -importo, su base annua, pari a € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018, confermato per l'anno 2025 in **€ 3.295,50;**



-Art. 79, comma 1 lett. c) CCNL 16/11/2022 -risorse stanziare dagli enti per incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; **€ 0,00;**

-Art. 79, comma 1 lett. c) CCNL 16/11/2022 -importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizioni economiche iniziali e posizioni economiche successive di ogni area (ex categoria) confermato per l'anno 2024 in **€ 11.956,75;**

Art. 79, comma 1 bis CCNL 16/11/2022 -quote risorse a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 -dal 1° aprile 2023 data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione- (alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione non si rileva personale collocato in cat. B3 e D3); **€ 0,00**

Sezione B RISORSE VARIABILI AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ

Le risorse variabili, che ammontano complessivamente a **€ 176.604,93** sono determinate come di seguito descritto:

Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 -conferma finanziamento risorse si di cui all' Art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21/05/2018, emolumenti accessori in favore delle figure professionali in organico esplicitamente individuate dall'Ente che svolgano le attività tecniche previste dalla norma nella realizzazione di opere, lavori, servizi e forniture **€ 2.843,87;**

-Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 -conferma finanziamento risorse si di cui all' Art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21/05/2018 risparmio corrispondente alle frazioni di retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione dal servizio e quindi non corrisposte in tale anno valutato per l'anno 2024 **€ 0,00;**

Art. 79, comma 2 lett. b) CCNL 16/11/2022 - risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (eventualità verificata in sede di contrattazione integrativa) determinate in **€ 17.748,52;**

-Art. 79, comma 2 lett. c) CCNL 16/11/2018 -risorse correlate ad obiettivi dell'Ente, definiti nel piano performance o altri strumenti programmazione, nello specifico per la realizzazione di progettualità finanziate in favore della Camera di Sassari da fondi provenienti dalla Regione Autonoma Sardegna (€ 46.000,00 Progetto Enterprise Oriented) e altri provenienti dalla Comunità Europea (€ 92.548,00 progetto E-INS PNRR) o propri comprendenti, tra l'altro, rimborsi spese del personale. **€ 138.548,00;**

-Art. 79, comma 2 lett. d) CCNL 16/11/2022 -risparmi derivanti dal contenimento delle spese per corresponsione di compensi per lavoro straordinario nell'anno 2024 per un importo pari a **€ 8.511,65;**

-Art. 79, comma 3 CCNL 16/11/2022 -risorse fino ad un massimo dell'0,22% del monte salari 2018, dirigenza esclusa, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa –valutate per l'anno 2024 e confermato per l'anno 2025 in **€ 2.766,77;**

-Art. 79, comma 5 CCNL 16/11/2022 -importo, su base annua, pari a € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018, valutato una tantum per l'anno 2021 e 2022 **€ 0,00;**

-Art. 80, comma 1 ultimo periodo CCNL 16/11/2022 - somme residue non utilizzate provenienti dal Fondo risorse decentrate dell'anno precedente, per un importo pari a **€ 6.186,12.**

Sezione C DECURTAZIONI DEL FONDO

In relazione alle disposizioni per il contenimento della spesa per il personale a decorrere dall'anno 2018, per effetto dell'articolo 23 del Decreto Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 richiamato nell'art.67 comma 7 del CCNL 21/05/2018, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene assunto quale nuovo limite invalicabile l'ammontare complessivo delle risorse determinate allo stesso titolo nell'anno 2016 e, quale altra conseguenza di rilievo, viene meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

L'art. 23 del Decreto Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede inoltre le ulteriori decurtazioni di cui all'art. 1, comma 236, L. n. 208/2015 e dell'art. 1, comma 456, L. n. 247/2013 che, rispettivamente, dispongono le riduzioni operate nel fondo 2016 per cessazioni dal servizio di personale avvenute nell'anno 2015 e le riduzioni operate nel fondo 2014 per cessazioni dal servizio avvenute nel periodo 2010/2014.

Con rispetto dei vincoli di legge la decurtazione per l'adeguamento al Fondo risorse decentrate 2016 trova applicazione per euro 16.783,48 in quanto il Fondo costituito per l'anno 2025 per complessivi euro 507.495,33 comprensivo delle risorse pari a euro 155.000,00 destinate alle P.O. - di cui euro 133.535,39 non soggetti alle limitazioni suddette, risulta essere superiore a quello costituito e certificato per l'anno 2016 in euro 352.758,98 (vedi nota 1). Vengono inoltre confermate le decurtazioni previste dall'art. 1, comma 236, L. n. 208/2015 applicate nella costituzione del Fondo 2016 in euro 4.417,48 per effetto dell'avvenuta cessazione dal servizio di n. 1 unità lavorativa.

Non vengono confermate le decurtazioni di cui all'art. 1, comma 456, L. n. 247/2013 operate nella costituzione del fondo 2014 per effetto delle cessazioni dal servizio di personale avvenute nel periodo 2010-2014.

Quest'ultima decurtazione già nell'anno 2018, con il coinvolgimento dei componenti il Collegio dei Revisori dell'Ente, è stata oggetto di studio e ridefinizione della misura in conseguenza di quanto divulgato in merito dal M.E.F. congiuntamente all'ARAN. In particolare la Circolare R.G.S. M.E.F. n. 12/2011 stabiliva che che l'ammontare dei fondi per le risorse decentrate costituiti negli anni 2011/2014 dovevano essere contenuti nel limite del medesimo fondo dell'anno 2010; tali importi dovevano inoltre essere ridotti in misura proporzionale alle cessazioni del personale in servizio.

Per la Camera di Commercio di Sassari la variazione percentuale tra le consistenze medie del personale degli anni 2010/2014 rilevava una riduzione di n. 10 unità lavorative, ovvero di una percentuale pari a circa il 17%, generando, nell'anno 2014, una decurtazione di euro 66.416,69.

Successivamente le istruzioni elaborate dall'Aran in condivisione con RGS-IGOP, contenenti apposito foglio di lavoro excel per la gestione del fondo risorse decentrate - meglio specificate dalla Circolare del 24 aprile 2015 n. 17 nella parte riguardante il monitoraggio della contrattazione integrativa del Conto Annuale 2014 - sostenevano che l'obbligo della decurtazione del fondo è circoscritto al solo caso in cui il medesimo fondo risulti superiore o uguale al limite del 2010.

Pertanto, nell'anno 2014, il fondo costituito da questa Camera per un importo inferiore a euro 482.799,86 (euro 498.360,87 ridotti proporzionalmente alle cessazioni del personale pari ad euro 66.416,69) non avrebbe dovuto subire ulteriore riduzione.

L'orientamento del MEF, come espresso nella circolare 17/2015, propende a non escludere le circostanze per le quali una più favorevole modalità di calcolo possa essere applicata, evitando

riduzioni storiche del fondo che si concretizzerebbero, di fatto, in misura ancora più severa di quanto inteso dal legislatore.

Alla luce di quanto espresso dalla circolare suddetta questo Ente, con l'assenso del Collegio dei Revisori, ha inteso adeguarsi fin dal 2018 e conferma per il 2025 le modalità di calcolo del fondo nella parte riguardante le decurtazione proporzionali al personale cessato

(nota 1) Il limite alla costituzione del fondo 2017, inizialmente determinato e certificato dal Collegio dei Revisori nell'anno 2016 per €. 345.269,13, è stato successivamente modificato - in accordo con l'Organo di Controllo - in €. 352.758,98 per effetto della corretta gestione di alcune partite non riconfermabili nell'anno 2017. In particolare tali partite si riferiscono al recupero di somme non certificate per l'anno 2013 per € 16.275,48 e all'esclusione dei risparmi provenienti da risorse non utilizzate nell'anno 2015 pari a € 8.785,63.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Fondo netto 2016 | 345.269,13 |
| Recupero 2013 | 16.275,48 |
| Risparmi 2015 | - 8.785,63 |
| Limite Fondo 2017 | 352.758,98 |

Sezione D SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| | |
|--|----------------------------|
| Totale risorse stabili | € 175.890,40 |
| Totale risorse variabili | € 176.604,93 |
| -Riduzione risorse di cui all'art. 23 Decreto Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 | € 4.417,48 |
| -Riduzione risorse di cui all'art. 23 Decreto Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 2025 fino a concorrenza del fondo 2016- (352.758,98) | € 16.783,48 |
| Totale generale Fondo al netto delle riduzioni | <u>€ 331.294,37</u> |

Sezione E RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Considerato che l'art. 17, comma 6 del CCNL 16.11.2022, come la precedente previsione, conferma che le risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, detratte dal Fondo Risorse Decentrate per un importo pari a € 155.000,00 sono poste a carico del bilancio dell'Ente, si ritiene opportuno dare evidenza delle stesse in questa sezione trattandosi di risorse non più qualificabili come risorse decentrate.

MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa

Sezione A DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE.

(Poste del Fondo con natura obbligatoria non oggetto di negoziazione)

| | |
|--|-------------------|
| -Art. 80, comma 1, CCNL 16.11.2022 Fondo per la progressione economica | 101.000,00 |
| -Art. 80, comma 1, CCNL 16.11.2022 Fondo per le indennità di comparto - art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004 | 15.000,00 |
| -Art. 80, comma 1, CCNL 16.11.2022 Fondo per le indennità categorie A e B - art. 4, comma 3, del CCNL 16.7.1996 | 500,00 |
| Totale | 116.500,00 |

Sezione B DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO.

(Poste del Fondo regolate dal contratto decentrato)

| | |
|--|-------------------|
| Art. 80, CCNL 16.11.2022, comma 2, LETT. a) produttività collettiva | 120.950,50 |
| Art. 80, CCNL 16.11.2022, comma 2, LETT. b) premio individuale | 10.000,00 |
| Art. 80, CCNL 16.11.2022, comma 2, LETT. c) indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischi, maneggio valori) | 8.000,00 |
| Art. 80, CCNL 16.11.2022, comma 2, LETT. d) indennità turno, reperibilità, compensi per attività prestata in giorno di riposo settimanale (maggiorazione)Fondo per specifiche attività e prestazioni | 2.000,00 |
| Art. 80, CCNL 16.11.2022, comma 2, LETT. e) indennità per specifiche responsabilità | 61.200,00 |
| Art. 80, CCNL 16.11.2022, comma 2, LETT. g) compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3, lett. c) | 2.843,87 |
| Art. 80, CCNL 16.11.2022, comma 2, LETT. J) differenziali stipendiali (ex peo) aventi decorrenza nell'anno | 10.000,00 |
| Altri istituti non compresi nei precedenti | 0,00 |
| Totale | 214.794,37 |

Sezione C DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE.

Voce non presente

Sezione D SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE.

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Somme non regolate dal contratto | 116.500,00 |
| Somme regolate dal contratto | 214.794,37 |
| Totale | 331.294,37 |

Sezione E DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO.

Voce non presente

Sezione F ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE.

L'utilizzo del Fondo risulta in linea con le disposizioni contrattuali in quanto tutte le destinazioni aventi natura certa e continuativa sono integralmente finanziate con le risorse stabili disponibili nel Fondo.

Gli incentivi economici vengono riconosciuti in base alle disposizioni contrattuali e la parte di produttività erogata con i sistemi di valutazione adottati dall'ente in coerenza con il D.lgs 150/2009 e con la visione dell'O.I.V.

Nell'anno 2025 è prevista l'attivazione delle procedure per l'attribuzione dei differenziali stipendiali.



MODULO III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la Contrattazione Integrativa e confronto con i corrispondenti Fondi degli anni precedenti

SCHEMA DI COMPARAZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE ANNI 2025 2024-2023-2022-2021-2020

| RISORSE STABILI - Art. 31 comma 2 CCNL 2002/2005 (biennio economico 2002/2003) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Risorse storiche consolidate | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. a) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. b) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. c) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. f) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. g) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. h) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. j) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 4) CCNL 05.10.2001 | | | | | | |
| Rif. Art. 79 CCNL 16.11.2022, comma 1 (conferma Art. 67 CCNL 21.5.2018) | 307.367,55 | 307.367,55 | 305.820,29 | 303.576,49 | 303.576,49 | 302.628,79 |
| Rif. Art. 79 CCNL 16.11.2022, comma 1 a detrarre risorse destinate alle PO (conferma Art. 67 CCNL 21.5.2018) | -155.000,00 | -135.000,00 | -106.266,65 | -105.000,00 | -106.748,60 | -104.740,00 |
| Incrementi contrattuali | | | | | | |
| Rif. Art. 32) CCNL 22.01.2004 comma 1 - | | | | | | |
| Rif. Art. 32) CCNL 22.01.2004 comma 2 - | | | | | | |
| Rif. Art. 32) CCNL 22.01.2004 comma 7 - | | | | | | |
| Rif. Art. 4 CCNL 09/05/2006 comma 4 | | | | | | |
| Rif. Art. 8 CCNL 11/04/2008 comma 5 | | | | | | |
| Rif. Art. 14 CCNL 01.04.1999 comma 4 | | | | | | |
| Rif. Art. 79, comma 1, lett a CCNL 16.11.2022 (conferma Art. 67 CCNL 21.5.2018) | 3.494,40 | 3.494,40 | 3.494,40 | 3.494,40 | 3.494,40 | 3.494,40 |
| Rif. Art. 79, comma 1, lett a CCNL 16.11.2022 (conferma Art. 67 CCNL 21.5.2018) | 4.776,20 | 4.776,20 | 4.776,20 | 4.776,20 | 4.776,20 | 4.776,20 |
| Rif. Art. 79, comma 1, lett a CCNL 16.11.2022 (conferma Art. 67 CCNL 21.5.2018) | 0,00 | 0,00 | 1.547,26 | 2.243,80 | 0,00 | 947,70 |
| Rif. Art. 79, comma 1, lett b CCNL 16.11.2022 | 3.295,50 | 3.295,50 | 3.295,50 | | | |
| Rif. Art. 79, comma 1, lett c CCNL 16.11.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Rif. Art. 79, comma 1, lett d CCNL 16.11.2022 | 11.956,75 | 11.956,75 | 11.956,75 | | | |
| Altri Incrementi | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. i) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. l) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 5) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 4) CCNL 05.10.2001 comma 2 | | | | | | |
| Rif. Art. 33/34) CCNL 22.01.2004 | | | | | | |
| TOTALE RISORSE STABILI | 175.890,40 | 195.890,40 | 224.623,75 | 209.090,89 | 205.098,49 | 207.107,09 |
| RISORSE VARIABILI - Art. 31 comma 3 CCNL 2002/2005 (biennio economico 2002/2003) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Risorse variabili | 176.604,93 | 143.216,54 | 105.543,10 | 101.104,16 | 128.039,41 | 105.912,23 |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. e) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. m) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 1 lett. n) CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999 (risorse da progetti fondi comunitari) | | | | | | |
| Rif. Art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999 (risorse da progetti fondi perequativi) | | | | | | |
| Rif. Art. 17 comma 5 CCNL 01.04.1999 | | | | | | |
| Rif. Art. 17 comma 5 CCNL 01.04.1999 (somme non utilizzate da fondo 2015) | | | | | | |
| Rif. Art. 79 CCNL 16.11.2022, comma 2 lett. a (cinferma Art. 67 CCNL 21.5.2018, comma 3, lett e) | | 0,00 | 1.918,02 | 5.242,27 | 6.410,23 | |
| Rif. Art. 79 CCNL 16.11.2022, comma 2 lett. a (cinferma Art. 67 CCNL 21.5.2018, comma 3, lett d) | | 0,00 | 1.418,32 | 1.869,83 | | |
| Rif. Art. 79 CCNL 16.11.2022, comma 2 lett. d (cinferma Art. 67 CCNL 21.5.2018, comma 3, lett e) | 8.511,65 | 8.031,31 | 5.681,21 | 6.389,69 | 14.879,71 | 15.773,19 |
| Rif. Art. 79 CCNL 16.11.2022, comma 2 lett. b (cinferma Art. 67 CCNL 21.5.2018, comma 3, lett h) | 17.748,52 | 17.748,52 | 17.748,52 | 17.748,52 | 17.748,52 | 17.748,52 |
| Rif. Art. 79 CCNL 16.11.2022, comma 2 lett. c | 138.548,00 | 103.445,12 | 63.787,00 | 64.904,93 | 73.470,16 | 70.708,62 |
| Rif. Art. 80 CCNL 16.11.2022, comma 1 ultimo periodo | 6.186,12 | 11.224,82 | 2.865,49 | 4.948,92 | 6.496,35 | 1.681,90 |
| ART.1 Comma 870 L. 178/2020 circ. MEF 11 del 09/04/2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.034,44 | |
| Rif. Art. 79 CCNL 16.11.2022, comma 3 | | 0,00 | 2.766,77 | | | |
| Rif. Art. 79 CCNL 16.11.2022, comma 3 | 2.766,77 | 2.766,77 | 2.766,77 | | | |
| Rif. Art. 79 CCNL 16.11.2022, comma 5 | | 0,00 | 6.591,00 | | | |
| TOTALE GENERALE RISORSE | 352.495,33 | 339.106,94 | 330.166,85 | 310.195,05 | 333.137,90 | 313.019,32 |
| Decurtazioni del fondo | | | | | | |
| Totale risorse variabili | | | | | | |
| Totale risorse variabili con esclusione voci non soggette | | | | | | |
| Risorse decurtate per adeguamento alle corrispondenti risorse 2010 | | | | | | |
| Risorse decurtate per adeguamento alle corrispondenti risorse 2016 (art.23 D.lgs 75/2017) | -16.783,48 | -7.939,61 | -9.357,93 | -5.762,18 | -11.899,95 | -13.148,55 |
| Riduzione risorse stabili | | | | | | |
| Riduzione risorse variabili | | | | | | |
| Ulteriore riduzione risorse stabili 2012 | | | | | | |
| Ulteriore riduzione risorse variabili 2012 | | | | | | |
| Decurtazioni di cui all'art.1 comma 456 l.147/2013 | | | | | | |
| Recupero da fondo produttività 2013 (art. 40 quinquies D.lgs. 165/2001) | | | | | | |
| Decurtazioni di cui all'art.1 comma 236 l. 208/2015 | -4.417,48 | -4.417,48 | -4.417,48 | -4.417,48 | -4.417,48 | -4.417,48 |
| TOTALE DECURTAZIONI | -21.200,96 | -12.357,09 | -13.775,41 | -10.179,66 | -16.317,43 | -17.566,03 |
| TOTALE GENERALE | 331.294,37 | 326.749,85 | 316.391,44 | 300.015,39 | 316.820,47 | 295.453,29 |
| IMPORTI CERTIFICATI | | 326.749,85 | 316.391,44 | 300.015,39 | 316.820,47 | 295.453,29 |
| IMPORTI LIQUIDATI | | 320.563,73 | 305.166,62 | 297.149,90 | 311.871,55 | 281.233,53 |



MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Il sistema contabile utilizzato dalla CCIAA di Sassari è strutturato in modo tale da tutelare, correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione come quantificati nelle precedenti articolazioni modulari.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2025 al trattamento accessorio del personale non eccede il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 pertanto risultano rispettati i limiti di spesa imposti all'art. 23 Decreto Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, richiamato nell'art. 79 comma 6 del CCNL 16/11/2022.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla contrattazione decentrata è stata indicata in sede di bilancio preventivo 2025 al mastro 3210 approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 16 del 30/12/2024.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

ANNO 2025

MODULO I

Aspetti procedurali di costituzione del fondo.

Con Deliberazione n. 34 del 05/05/2025, la Giunta ha provveduto a costituire il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2025 per la somma di € 507.495,33.

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 7 del 23/06/2025, ha espresso un primo parere favorevole in ordine alla compatibilità di bilancio ed al rispetto dei vincoli finanziari con riguardo alla consistenza delle risorse assegnate nel fondo medesimo ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali.

Nella riunione di Commissione Decentrata svoltasi il 4 agosto 2025 la parte pubblica, la RSU, la FP CGIL e la CISL FP hanno sottoscritto l'ipotesi di CCDI parte economica per l'anno in corso. Anche per il 2025 si procederà alla valutazione della performance con il sistema di misurazione e valutazione adottato nel 2011 e ad oggi ancora vigente; si applicherà, inoltre, l'istituto della maggiorazione sul premio individuale in conformità al CCDI del 27 novembre 2019 – triennio giuridico.

Attività regolamentate.

Si ricorda, infine, che non si è chiesto il preventivo accertamento di cui all'art. 15, comma 4, del CCNL 01/04/1999 da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in quanto - ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 e dell'art. 79 del CCNL 2019/2021 nonché come esplicitato nella nota del 12/11/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico - lo stesso non è più necessario poichè la verifica della possibilità di inserimento dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3 del medesimo articolo, sino all'importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, esclusa la quota della dirigenza, viene ora fatta in sede di contrattazione decentrata.

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

In data 04/08/2025 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (parte economica) del personale non dirigente, che contiene esclusivamente la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2025, la cui copertura finanziaria è stata stabilita in sede di preventivo 2025.

Composizione della Delegazione trattante:

Parte Pubblica: Segretario Generale della Camera di Commercio di Sassari.

Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali.

Organizzazioni Sindacali firmatarie: CGIL FP e CISL FP.

Altri soggetti firmatari per parte sindacale: 3 RSU in carica presso l'Ente.

Soggetti destinatari: personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Camera di Commercio di Sassari.

Periodo temporale di vigenza: anno 2025

Materie trattate dal contratto integrativo: ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2025.

Rispetto dell'iter degli adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:

- in data 22/07/2011, con Deliberazione n. 83, la Giunta ha approvato il Sistema di valutazione e misurazione delle performance;
- in data 29/01/2025, con Deliberazione n. 2, la Giunta ha approvato il Piano delle performance aggiornato all'anno 2025;
- in data 29/01/25, con Deliberazione n. 3, la Giunta ha approvato il PIAO contenente il Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale dei documenti e dei dati relativi alle Performance di cui al D. Lgs. n. 150/2009;
- l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e la successiva Integrazione, unitamente alla presente relazione, saranno inviate al Collegio dei Revisori così da richiedere la certificazione di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001.

MODULO II

Illustrazione dell'articolato dell'ipotesi di contratto

Come detto, l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo disciplina esclusivamente la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e si riferisce all'anno 2025.

L'effettiva distribuzione di parte di tale risorse (Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi) è collegata alla valutazione delle performance che verrà fatta seguendo i principi del



documento interno “Sistema di valutazione e misurazione delle performance”. Infatti, l’effetto atteso dalle destinazioni stabilite nell’ipotesi, in coerenza con il D. Lgs. n. 150/2009, è il miglioramento dell’organizzazione e delle prestazioni del personale con conseguente crescita delle competenze e condivisione degli obiettivi. Pertanto, si attiveranno all’inizio del 2026 le procedure per redigere la Relazione sulle Performance, che analizzerà a consuntivo i risultati ottenuti dall’Ente e dai singoli dipendenti rispetto ai target programmati nel Piano delle Performance e nella Relazione previsionale e programmatica per il 2025, nonché gli eventuali scostamenti rilevati. Il documento verrà, quindi, sottoposto all’OIV per la validazione di competenza ai sensi dell’art. 10 del citato D. Lgs. n. 150/2009, e solo a seguito di esito positivo di tale verifica sui risultati di gestione si procederà alla liquidazione dei detti importi. L’OIV, inoltre, monitora periodicamente durante l’anno lo svolgimento delle attività camerali e l’attuazione dei progetti pianificati in sede di programmazione, utilizzando i dati elaborati dal Nucleo controllo di gestione e con il supporto della Struttura Tecnica Permanente.

Nel corso del 2025 - anche in linea con l’evoluzione della contrattazione collettiva nazionale per il comparto - si inizierà un percorso di revisione il “Sistema di valutazione e misurazione delle performance” adottato nel 2011.

Attualmente i dipendenti vengono valutati con le schede già in uso presso l’Amministrazione volte ad accertare: quantità e qualità delle prestazioni svolte; impegno profuso e senso di responsabilità; adattamento e capacità di relazione con l’utenza esterna ed interna; capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi; grado di flessibilità nei ruoli organizzativi della area (ex categoria); capacità di proporre soluzioni innovative e di semplificare le procedure in funzione di miglioramenti di qualità; conoscenze di carattere giuridico, economico-contabile o economico-statistico; conoscenza e utilizzo di programmi informatici. I titolari di posizione organizzativa, invece, vengono valutati sulla base dei seguenti criteri: orientamento al risultato, attenzione alla qualità e all’accuratezza, iniziativa ed imprenditorialità, capacità di relazione e di gestione del personale, capacità di risolvere i problemi gestionali ed organizzativi.

Ciò premesso, l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ha previsto, fra l’altro, la ripartizione delle le risorse come di seguito riportato:

Impieghi accessori negoziati

- Fondo per la produttività: € 120.950,50. Tale importo è destinato ad erogare - ai sensi dell’art. 80, comma 2, lett. a, del CCNL 16/11/2022 - i compensi diretti, appunto, ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sulla base di una valutazione circa il raggiungimento dei risultati programmati, nonché l’apporto individuale dei dipendenti. Come detto, la valutazione individuale verrà effettuata sulla base di quanto stabilito dal “Sistema di valutazione e misurazione delle performance” per mezzo delle descritte schede valutative. I compensi saranno corrisposti ai dipendenti solo dopo che



l'OIV avrà validato, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, la sopra citata Relazione sulla Performance;

- fondo per il premio individuale: € 10.000,00 destinati a corrispondere la maggiorazione sul premio individuale in conformità al CCDI del 27 novembre 2019 - triennio giuridico;
- fondo per pagamento indennità legate a particolari condizioni di lavoro: € 8.000,00 destinati a remunerare l'indennità di cui all'art. 80 comma 2, lett. c, del CCNL 16/11/2022;
- fondo per pagamento di ulteriori indennità: € 2.000,00 destinati a remunerare l'indennità di cui all'art. 24 del CCNL 21/05/2018. all'art. 80 comma 2, lett. d, del CCNL 16/11/2022;
- fondo per compensi specifiche attività e prestazioni: € 61.200,00 destinati al pagamento di indennità per l'attribuzione ai dipendenti delle aree Operatori esperti (ex categoria B), Istruttori (ex categoria C) e di quella Funzionari ed elevata qualificazione (ex categoria D) - non titolari di funzioni dell'area delle posizioni organizzative - di compiti che comportano specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. all'art. 80 comma 2, lett. e, del CCNL 16/11/2022;
- fondo per i compensi previsti da disposizioni di legge: € 2.843,77 destinati all'erogazione di emolumenti accessori in favore delle professionalità in organico esplicitamente individuate dall'Ente che svolgono le attività tecniche previste dalla norma in ordine alla programmazione dei lavori, servizi e forniture da realizzare nel corso dell'anno 2025;
- fondo per differenziali stipendiali di nuova attribuzione: € 10.000,00, risorse destinate a finanziare le nuove progressioni economiche che saranno attribuite con decorrenza da gennaio 2025;
- fondo per la retribuzione di posizione e di risultato: € 155.000,00, destinati a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato ai capi servizio titolari di posizione organizzativa.

Ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del CCNL 16/11/2022, dal 1° al 31 gennaio vi erano sei incarichi di elevata qualificazione ed esattamente:

- n. 5 (Affari Generali e Risorse Umane; Promozione Economica e Statistica; Ragioneria; Registro Imprese; Regolazione del mercato): € 18.000,00 ciascuna;
- n. 1 (Ufficio Progetti cooperazione e Strategici): € 14.000,00.

Successivamente dal 1° febbraio a tutt'oggi sono presenti sempre sei incarichi ma con delle modifiche negli importi, nello specifico:

- n. 4 (Affari Generali e Risorse Umane; Promozione Economica e Statistica; Registro Imprese; Regolazione del mercato): € 18.000,00 ciascuna;
- n. 2 (Ragioneria, Ufficio Progetti cooperazione e Strategici): € 16.000,00.

Impieghi fissi non negoziabili

- Fondo per le progressioni economiche: € 101.000,00, destinati a corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche all'interno delle categorie (ora Aree) già attuate dall'Ente negli anni scorsi.



- Fondo per il pagamento indennità di comparto: € 15.000,00. L'Ente non ha discrezionalità su tale istituto contrattuale, completamente normato dalla contrattazione nazionale; l'indennità in oggetto è stata istituita dall'art. 34 del CCNL del 22/01/2004, al fine di consentire un progressivo riallineamento della retribuzione del personale camerale con quella del restante personale pubblico.
- Fondo per il pagamento indennità fisse: € 500,00 destinati a corrispondere le indennità di cui all'art. 4, comma 3, CCNL 16/07/1996 destinate ai dipendenti delle aree Operatori e Operatori esperti.

Circa il rispetto dei principi di legge e di contratto con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa, si ritiene che l'ipotesi di CCDI sia coerente con i disposti normativi.

Difatti, l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, ha stabilito che la contrattazione collettiva è esclusa per "le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle attinenti alle prerogative dirigenziali ai sensi dell'art. 5 commi 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 1, comma 1, lett. C, della Legge 23 ottobre 1992 n. 421", mentre è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge "nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche". Ancora l'art. 7 del CCNL del 16/11/2022 riporta tra le materie oggetto di contrattazione i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'art. 80 del medesimo Contratto Collettivo.

Pertanto l'ipotesi di CCDI in esame, avendo ad oggetto la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate - materia che rientra ancora tra quelle riservate alla contrattazione collettiva - ha rispettato le prescrizioni normative.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Pietro Esposito)